# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**N. 2311**

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro**

(DINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1995**

Partecipazione italiana alla sesta ricostituzione delle risorse del fondo africano di sviluppo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo africano di sviluppo (FAD) è una istituzione finanziaria internazionale costituita nel novembre 1972, nell'ambito della Banca Africana di Sviluppo, al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale dei paesi africani.

Il Fondo, che viene rifinanziato di norma ogni tre anni e che ha iniziato le sue operazioni nel 1974, trasferisce risorse a condizioni particolarmente agevolate ai Paesi più poveri del continente africano, per il finanziamento e la realizzazione di progetti e studi.

L'Italia ha aderito all'Accordo istitutivo del Fondo con legge 24 dicembre 1974, n. 880, sottoscrivendo una quota pari a 10 milioni di unità di conto del Fondo (una unità di conto equivale a grammi 0,81851265 di oro fino).

Successivamente il nostro Paese ha partecipato alle ricostituzioni triennali:

prima ricostituzione delle risorse del Fondo (1976-1978), autorizzata con legge 8 agosto 1977, n. 606, per una quota pari a 20 milioni di unità di conto del Fondo;

seconda ricostituzione (1979-1981), autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 579, per un ammontare di 30 milioni di unità di conto del Fondo;

terza ricostituzione (1982-1984), autorizzata con legge 18 aprile 1984, n. 89, per un ammontare di 100 milioni di unità di conto del Fondo;

quarta ricostituzione (1985-1987), autorizzata con legge 30 ottobre 1986, n. 737, per un ammontare di 108,75 milioni di unità di conto del Fondo;

quinta ricostituzione (1988-1990), autorizzata con legge 28 agosto 1989, n. 301, per un ammontare di 193,500 milioni di unità di conto del fondo.

I negoziati per la sesta ricostituzione delle risorse, relativa al triennio 1991-1993, si sono conclusi il 9 maggio 1991 con l'adozione della relativa risoluzione.

Il FAD nel triennio 1991-1993 ha impiegato l'86 per cento delle sue risorse in prestiti diretti ai Paesi della Cat. A (con PIL inferiore a 510 dollari annui), il 10,6 per cento in prestiti diretti ai Paesi definiti della Cat. B (con PIL compreso fra 511 e 990 dollari) e il 3,2 per cento in prestiti multinazionali, mentre i Paesi della Cat. C (con PIL superiore ai 990 dollari) hanno ricevuto lo 0,2 per cento. Queste proporzioni sono in linea con la politica dei prestiti del FAD VI dettata dagli Stati partecipanti.

L'ammontare delle risorse dirette all'aggiustamento strutturale e settoriale delle economie dei paesi più poveri (specialmente quelli del sub-Sahara) doveva essere del 20-25 per cento. Tali risorse hanno invece assorbito il 18,4 per cento. I prestiti all'assistenza tecnica, che per la massima parte è intervenuta a favore dell'agricoltura, delle infrastrutture, della piccola e media industria, dell'ambiente e della promozione umana della donna, hanno assorbito il 10 per cento, in linea con la politica dei prestiti.

Anche la distribuzione settoriale, che prevedeva una forchetta del 60-65 per cento per prestiti all'agricoltura e al settore sociale, e il restante 35-40 per cento ai settori del trasporto e infrastrutture, risulta essere in linea con la politica dettata dai Paesi azionisti.

Il contributo previsto per l'Italia ammonta a 290 milioni di unità di conto che, al tasso di cambio di 1.487,079901 (media dei sei mesi precedenti la data del *pledge*), corrisponde a lire 431.253.171.290. Tale somma, ripartita inizialmente nel triennio 1991-1993 e poi nel triennio 1992-1994, a causa degli slittamenti subiti dall'*iter* di ap-

provazione risulta ora a carico del triennio 1995-1997. I versamenti avverrebbero, come di consueto, mediante il deposito di «promissory-notes», mentre i prelievi sarebbero diluiti nel corso di vari anni.

A causa di una serie di problemi legati a ritardi nella concessione del parere da parte dei Ministeri concertanti, a lentezza dell'*iter* di approvazione del provvedimento da parte dei precedenti Parlamenti e allo scioglimento degli stessi, il disegno di legge in esame non è stato approvato nei termini previsti. Già a dicembre 1993 l'Italia risultava essere l'unico Paese a non aver ancora ratificato la partecipazione alla sesta ricostituzione del FAD.

Tale situazione può comportare ripercussioni negative in termini di immagine e di fatto si sta traducendo in una perdita di credibilità per il nostro Paese nell'ambito della comunità finanziaria internazionale.

Si rende, pertanto, essenziale l'approvazione dell'allegato disegno di legge nel più breve termine possibile, tenuto conto che per gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del provvedimento si provvederà secondo quanto indicato nella relazione tecnica e nell'articolo di copertura.

RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento di cui all'oggetto e la relativa copertura finanziaria, si fa presente quanto segue:

l'ammontare del contributo italiano è fissato in lire 431.253.171.290, controvalore di 290.000.000 unità di conto del Fondo, al tasso di cambio di 1.487,079901 per 1 unità di conto. Tale tasso di cambio è fissato nel documento relativo alla ricostituzione, per cui il contributo non è suscettibile di variazioni. L'erogazione è suddivisa in tre quote, così ripartite:

lire 160.000.000.000, a carico dell'esercizio 1995;
lire 169.367.000.000, a carico dell'esercizio 1996;
lire 101.886.172.000, a carico dell'esercizio 1997.

A copertura di tali oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro medesimo.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla sesta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 24 dicembre 1974, n. 880, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato nella misura di 290 milioni di unità di conto del Fondo pari a lire 431.253.171.290, per il triennio 1995-1997.

Art. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 160.000.000.000 per l'anno 1995, lire 169.367.000.000 per l'anno 1996 e lire 101.886.172.000 per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.